



COMUNE DI CAPALBIO

Provincia di Grosseto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Registro Generale 48 del 29/11/2022

OGGETTO

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011 e ss.mm.ii.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **14:30** presso la sede del Palazzo Comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in fase deliberante, nelle presenze dei Sigg.ri:

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	VOTAZIONE
1. Chelini Gianfranco	SINDACO	Si		Favorevole
2. Ranieri Giuseppe	VICE SINDACO	Si		Favorevole
3. Puccini Patrizia	CONSIGLIERE	Si		Favorevole
4. Stefani Marzia	CONSIGLIERE	Si		Favorevole
5. Bordo Federico	CONSIGLIERE		Si	
6. MANCINI ANGELO	CONSIGLIERE	Si		Favorevole
7. PIPI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Si		Favorevole
8. PICCININI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si		Favorevole
9. PAPINI FRANCESCA	CONSIGLIERE	Si		Favorevole
10 TEODOLI ALESSIO	CONSIGLIERE		Si	
11 LANZILLO VALERIO	CONSIGLIERE	Si		Contrario
12 SANTI FEDERICO	CONSIGLIERE		Si	
13 CAPITANI VERONICA	CONSIGLIERE		Si	

Totale Presenti: 9	Totale Assenti: 4
--------------------	-------------------

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il SINDACO GIANFRANCO CHELINI.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RICCARDO MASONI, la seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo le caratteristiche dei servizi offerti, dei prezzi di pernottamento e della classificazione, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) statuito che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

d) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visti

1. l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. l'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 secondo cui "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti";
3. l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui l'ente, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;
4. l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
5. il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) convertito in legge (n. 77 del 17.07.2020 pubblicata sulla GU 180 del 18.07.2020), che ha modificato la norma di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno;
6. l'Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte della Toscana (aggiornato al decreto n. 2994 del 6 marzo 2018);

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Valutata l'opportunità di istituire a decorrere dall'anno 2023 l'imposta in oggetto, al fine di consentire un finanziamento, almeno parziale, degli interventi a sostegno di progetti turistico-culturali, di valorizzazione del territorio, ma anche per sostenere le iniziative di mantenimento del decoro urbano e le attività di contrasto all'abusivismo;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto appena esposto, di procedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno e di provvedere all'approvazione del relativo regolamento (allegato 1);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, altresì, il parere favorevole dell'Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Capalbio l'imposta di soggiorno dall'anno 2023 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
3. di approvare pertanto l'allegato Regolamento comunale (allegato A) per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno che forma parte integrante della presente deliberazione;
4. di dare atto che le tariffe giornaliere verranno deliberate, con successivo atto, dalla Giunta Comunale e che le stesse saranno determinate sulla base delle linee guida dettate dal regolamento e nella misura massima, per l'anno 2023, di €. 5,00 per pernottamento;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e il regolamento e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come integrato dall'art. 15-bis, comma 1, lett b) D.L. 30.4.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO GIANFRANCO CHELINI	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. RICCARDO MASONI
--	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente Deliberazione sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RICCARDO MASONI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.